

Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00308 del 04/07/2013

Proposta n. 9816 del 21/06/2013

Oggetto:

Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad acta n.U00191 del 16 ottobre 2012.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

in qualità di Commissario ad Acta

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad acta n.U00191 del 16 ottobre 2012.

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n.18 ss.mm.ii. concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. n.502/1992;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, di recepimento dell’accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio del 28 febbraio 2007;

DATO ATTO, che con delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2011 (prot. n. ACG/23/SANIT/3103) il Dott. Giuseppe Antonino Spata è stato nominato *Sub* Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad Acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 20 gennaio 2012, concernente la riformulazione del mandato conferito al Presidente *pro tempore* della Regione Lazio in qualità di commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e la nomina a sub commissario del dott. Gianni Giorgi, a norma dell’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Giunta della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti dal Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario;

VISTO l’art. 13, comma 14 del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di rientro, per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo i programmi operativi;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0033 dell’8 aprile 2010 e ss.mm. e ii. che approva i programmi operativi per il 2010 all’interno dei quali è affidata particolare rilevanza alla centralizzazione degli acquisti;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n.U0037 del 21 aprile 2010, e ss.mm. e ii. recante: *“Integrazioni e modifiche dei Programmi Operativi di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U0033 del 08.04.2010”*;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n.U0049 del 31 maggio 2010, e ss.mm. e ii. recante: *“Integrazioni e modifiche dei Programmi Operativi di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U0037 del 21.04.2010”*;

VISTO il Decreto Commissariale n.U0113 del 2010 che approva i programmi operativi per il 2011/2012 all’interno dei quali è affidata particolare rilevanza alla centralizzazione degli acquisti;

VISTO l’Art. 1 comma 68 lettera c) della Legge Regionale n.14 dell’11/08/2008 (come modificato dall’art. 5 comma 1 lettera b) della Legge Regionale n. 17 del 20/05/2009), che prevede l’obbligo per le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S. e Policlinici Universitari (di seguito Aziende Sanitarie), di delegare alla Centrale Acquisti regionale l’indizione di specifiche

gare per l'acquisto di farmaci, vaccini, dispositivi medici ed altri servizi individuati con Decreto del Commissario *ad Acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario;

VISTA la D.G.R. n. 826 del 26/10/2007 con cui la Regione Lazio ha modificato ed integrato la precedente D.G.R. n. 444 del 19/06/2007 individuando, nell'ambito delle strutture amministrative afferenti la Direzione Regionale Economia e Finanza, oggi "Direzione Centrale Acquisti", l'organismo di gestione della Centrale Acquisti rendendo obbligatorio, per i responsabili delle Aziende e Strutture del Servizio Sanitario Regionale, l'utilizzo dei servizi della Centrale Acquisti regionale;

VISTA la Determinazione n. C1176 del 21/05/2010 che ha confermato le competenze dell'Area "Società della Rete e Centrale Acquisti" - oggi Area "Centrale Acquisti e Crediti Sanitari" - all'interno della Direzione Programmazione Economica, Economia e Finanza, oggi "Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi";

VISTO il Regolamento Regionale 10 giugno 2010, n.6 concernente le modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1, con cui è stata istituita la Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi che prevede al suo interno l'Area Centrale Acquisti e Società della Rete - oggi Area "*Centrale Acquisti e Crediti Sanitari*";

VISTO il regolamento regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 ("Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale") ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 20 del r.r. 1/2002 e che tra l'altro istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti alla quale afferisce l'Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U0042 del 31 maggio 2010 con il quale si dispone che le Aziende Sanitarie debbano richiedere a suddetta Area preventiva autorizzazione ad indire qualsiasi gara per l'acquisizione di beni o servizi;

VISTI i Decreti del Commissario *ad Acta* n.U0075 del 23 novembre 2009, n.U0094 del 25 novembre 2010 e n.U0088 del 27 settembre 2011, con i quali la Centrale Acquisti è stata autorizzata a svolgere le procedure per l'approvvigionamento centralizzato relativamente ad alcune categorie di beni e servizi;

VISTO l'art. 2, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, così come modificato dall'art. 3 comma 168, della legge 24 dicembre 2003, n.350, nonché dall'articolo 22, comma 8, del decreto legge n. 78/2009, concernente le sanzioni da applicare nei confronti degli Amministratori che non si adeguino alle disposizioni dettate in materia di acquisto di beni e servizi sanitari;

VISTO il Decreto Legge del 06 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge del 07 agosto 2012, n.135 concernente "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" ed in particolare l'art. 15, comma 13, lettera d) che stabilisce che "*gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa*", è opportuno ribadire l'obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00191 del 16 ottobre 2012 ed i relativi Allegato 1 e Allegato 2, che integra il precedente Decreto del Commissario *ad Acta* n. U0042 del 31 maggio 2010 nella definizione degli adempimenti a carico delle Aziende Sanitarie nei confronti della Regione Lazio per la legittima indizione delle autonome iniziative di gara e dell'iter sanzionatorio conseguente alla eventuale mancata osservanza delle procedure in esso stabilite;

PRESO ATTO del parere del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze LAZIO-DGPROG-21/05/2013-0000211-P avente ad oggetto "Regione Lazio – Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U00191 del 16 ottobre 2012 – Gare centralizzate per l'approvvigionamento di beni e servizi

RITENUTO OPPORTUNO confermare quanto già stabilito dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0191 del 16 ottobre 2012 recependo le indicazioni fornite nel sopracitato parere ministeriale relative all'inserimento, nell' Allegato 1 al citato Decreto del riferimento all'infungibilità dei prodotti piuttosto che all'esclusività e la richiesta di informazioni circa la previsione dell'istituto di proroga nel contratto in scadenza e la sua eventuale previsione nel contratto che ciascuna Azienda Sanitaria richiederà e per il quale indice iniziativa di gara;

VISTA altresì, la necessità di rendere trasparenti e chiaramente individuabili i criteri in base ai quali possono essere autorizzate particolari tipologie di servizi, quali:

- a) Servizi di supporto informatico, data entry ed elaborazione dati;
- b) Servizi di supporto logistico;
- c) Servizi di archiviazione e gestione documentale;
- d) Servizi di facchinaggio;
- e) Servizi di prenotazione front-office e back-office;
- f) Servizi amministrativi;
- g) Servizi infermieristici e ausiliari;
- h) Servizi di assistenza domiciliare integrata;
- i) Servizi residenziali, semiresidenziali e socio-riabilitativi;
- j) Servizi di lavoro interinale;

RITENUTO di dover disciplinare l'iter autorizzativo definendo i relativi criteri in base ai quali possono essere autorizzate le particolari tipologie di servizi sopra elencate e gli adempimenti ai quali le Aziende Sanitarie dovranno ottemperare come di seguito indicato:

- 1) preliminarmente adottare ogni utile misura per la riorganizzazione dei processi produttivi aziendali che sottostanno all'erogazione delle singole tipologie di prestazioni, individuando nell'ambito di tale riorganizzazione, i margini di efficientamento conseguibili e promuovendo, contestualmente, iniziative sul versante dell'appropriatezza erogativa;
- 2) successivamente verificare la possibilità di utilizzare iniziative di mobilità interna ovvero eventuale mobilità esterna di personale per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- 3) nel caso in cui l'Azienda Sanitaria, nonostante l'esperimento dei processi di cui i punti 1) e 2) non sia in grado di svolgere autonomamente il servizio attraverso risorse di mezzi e personale interni, configurare le caratteristiche specifiche del servizio negli atti di gara, finalizzando l'appalto ai soli aspetti prestazionali e prevedendo l'identificazione della struttura aziendale che si occuperà delle opportune verifiche relativamente all'esecuzione del servizio stesso;
- 4) dare evidenza dell'istruttoria condotta, di cui ai precedenti punti, contestualmente alla trasmissione della richiesta di autorizzazione;

RILEVATO che per tutte le richieste aventi ad oggetto i servizi sopra citati e, in generale, per tutti gli acquisti aventi un impatto strategico sulla programmazione sanitaria e sull'attività tipica delle Aziende Sanitarie, quali:

- Farmaci, emoderivati, vaccini e prodotti nutrizionali;
- Ossigeno domiciliare e ad uso ospedaliero;
- Riorganizzazione dei laboratori ed acquisto sistemi macchina-reagenti;

- Dispositivi specialistici impiantabili e non impiantabili;
- Sistemi informativi sanitari e non sanitari (ivi inclusi i relativi servizi di assistenza e manutenzione);
- Assistenza protesica;
- Acquisto attrezzature varie;
- Servizi di assistenza e manutenzione apparecchiature elettromedicali;
- Servizi di sterilizzazione;
- Servizi assicurativi RCT/RCO;

aventi un importo, su base annua, superiore a centomila euro (IVA esclusa), la Direzione Centrale Acquisti dovrà acquisire un parere vincolante all'autorizzazione da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

RITENUTO inoltre, che i servizi da f a j, potranno, in ogni caso, essere autorizzati per la durata massima di un anno, tempo necessario a definire, a seguito della ricognizione già avviata, le corrette procedure per la gestione di tali servizi sulla base della programmazione sanitaria;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano:

1. di disporre la conferma di quanto già stabilito dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00191 del 16 ottobre 2012 recependo le indicazioni fornite nel sopracitato parere ministeriale relative all'inserimento, nell' Allegato 1 al citato Decreto del riferimento all'infungibilità dei prodotti piuttosto che all'esclusività e la richiesta di informazioni circa la previsione dell'istituto di proroga nel contratto in scadenza e la sua eventuale previsione nel contratto che ciascuna Azienda Sanitaria richiederà e per il quale indice iniziativa di gara;
2. di disporre, pertanto, le seguenti modifiche all'Allegato 1, che forma parte sostanziale ed integrante del presente Decreto, al Decreto del Commissario ad Acta n. U00191 del 16 ottobre 2012- *Modello standard per la richiesta di autorizzazione all'espletamento di procedure di gara*, (allegato al presente Decreto):

- Il campo
 “Tipologia di procedura_____ [In caso di acquisto di prodotti in esclusiva, è necessario allegare alla presente richiesta idonea documentazione comprovante l'esclusività]”

è stato sostituito con il seguente:

- “Tipologia
 di procedura_____ [In caso di acquisto di prodotti **infungibili**, è necessario allegare alla presente richiesta idonea documentazione comprovante **l'infungibilità**].”

- Inserimento
 di un campo per la richiesta di informazioni circa la presenza ovvero assenza di proroga del contratto in scadenza;

- Inserimento
 di un campo per la richiesta circa l'eventuale previsione dell'istituto di proroga nel

contratto che l'Azienda Sanitaria richiedente andrà a stipulare e per il quale sta indicando la gara.

3. di disporre che per particolari tipologie di servizi quali:
- a) Servizi di supporto informatico, data entry ed elaborazione dati;
 - b) Servizi di supporto logistico;
 - c) Servizi di archiviazione e gestione documentale;
 - d) Servizi di facchinaggio;
 - e) Servizi di prenotazione front-office e back-office;
 - f) Servizi amministrativi;
 - g) Servizi infermieristici e ausiliari;
 - h) Servizi di assistenza domiciliare integrata;
 - i) Servizi residenziali, semiresidenziali e socio-riabilitativi;
 - j) Servizi di lavoro interinale;

le Aziende Sanitarie dovranno eseguire i seguenti adempimenti:

- 1) preliminarmente adottare ogni utile misura per la riorganizzazione dei processi produttivi aziendali che sottostanno all'erogazione delle singole tipologie di prestazioni, individuando nell'ambito di tale riorganizzazione, i margini di efficientamento conseguibili e promuovendo, contestualmente, iniziative sul versante dell'appropriatezza erogativa;
- 2) successivamente verificare la possibilità di utilizzare iniziative di mobilità interna ovvero eventuale mobilità esterna di personale per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- 3) nel caso in cui l'Azienda Sanitaria, nonostante l'esperimento dei processi di cui i punti 1) e 2) non sia in grado di svolgere autonomamente il servizio attraverso risorse di mezzi e personale interni, configurare le caratteristiche specifiche del servizio negli atti di gara, finalizzando l'appalto ai soli aspetti prestazionali e prevedendo l'identificazione della struttura aziendale che si occuperà delle opportune verifiche relativamente all'esecuzione del servizio stesso;
- 4) dare evidenza dell'istruttoria condotta, di cui ai precedenti punti, contestualmente alla trasmissione della richiesta di autorizzazione.

4. di dare atto che per tutte le richieste aventi ad oggetto i servizi sopra citati e, in generale, per tutti gli acquisti aventi un impatto strategico sulla programmazione sanitaria e sull'attività tipica delle Aziende Sanitarie, quali:

- o Farmaci, emoderivati, vaccini e prodotti nutrizionali;
- o Ossigeno domiciliare e ad uso ospedaliero;
- o Riorganizzazione dei laboratori ed acquisto sistemi macchina-reagenti;
- o Dispositivi specialistici impiantabili e non impiantabili;
- o Sistemi informativi sanitari e non sanitari (ivi inclusi i relativi servizi di assistenza e manutenzione);

- Assistenza protesica;
- Acquisto attrezzature varie;
- Servizi di assistenza e manutenzione apparecchiature elettromedicali;
- Servizi di sterilizzazione;
- Servizi assicurativi RCT/RCO;

aventi un importo, su base annua, superiore a centomila euro (IVA esclusa), la Direzione Centrale Acquisti dovrà acquisire un parere vincolante all'autorizzazione da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

5. di dare atto che i servizi da f a j, potranno, in ogni caso, essere autorizzati per la durata massima di un anno, tempo necessario a definire, a seguito della ricognizione già avviata, le corrette procedure per la gestione di tali servizi sulla base della programmazione sanitaria;
6. di pubblicare il presente Decreto Commissariale - che ha validità dalla data della sua adozione - sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché di renderlo noto sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla Sanità tra le "Ultime notizie" e di notificarlo a tutte le Aziende Sanitarie.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Nicola Zingaretti